



# Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

[www.comunealassio.it](http://www.comunealassio.it) – [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – P.T.P.C. 2018 – 2020**

**Integrato con il Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.**

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30/01/2018**

## PREMESSA

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione della *res publica* ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

La riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese, poiché tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro l'illegalità nella pubblica amministrazione, corrisponde all'esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi ed è volta a ridurre la "forbice" tra la realtà effettiva e quella che emerge dall'esperienza giudiziaria.

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

In specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli *standards* internazionali.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

- ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;
- ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge. Dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

Le finalità di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione amministrativa / del Comune nei confronti dei suoi molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Gli obiettivi strategici individuati nel Piano Nazionale Anticorruzione sono in particolare riferiti a tre assi di intervento:

- ridurre le opportunità che si realizzino casi di corruzione
- aumentare la capacità di individuare gli eventuali fenomeni corruttivi

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ente a gravi rischi anche sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente ed i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

Le misure definite dal presente piano, finalizzate alla prevenzione della corruzione, seguono principalmente i seguenti due assi:

- misure "oggettive": mirano a ridurre ogni spazio possibile all'azione eventuale di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni (es. informatizzazione dei processi)
- misure "soggettive": mirano a garantire la posizione di imparzialità degli attori, con particolare riguardo a chi assume decisioni (es. verifica condizioni incompatibilità)

Scopo precipuo del presente piano è quello di fornire uno strumento operativo immediato e diretto volto non solo alla prevenzione, ma alla quotidiana gestione della cosa pubblica secondo linee organizzative e prassi ormai consolidate. In tal modo gli operatori ormai consapevoli dei fondamentali sistemi lavorativi imperniati sulla massima trasparenza quale strumento fondamentale della lotta alla corruzione, intesa nel senso ampio di mala amministrazione, possono con facilità applicare i criteri teorici dettati dal legislatore integrandoli con immediatezza nel quotidiano servizio garantito ai cittadini e agli utenti tutti.

Pertanto una sezione del piano è dedicata al sistema dei valori ed ai comportamenti ad essa collegati: buone prassi da porre in essere a tutela non solo della legalità ma anche della buona amministrazione, dell'etica e della reputazione e affidabilità dell'Ente.

Il piano presenta poi una sezione dedicata alla trasparenza, che assorbe in un unico documento il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. La trasparenza è garantita, fra l'altro, attraverso l'utilizzo e il supporto di una piattaforma informatica integrata ad uso di tutti gli uffici e di un sito internet particolarmente facile alla consultazione e agevole nell'aggiornamento.

Il Comune di Alassio ha avviato una prima forma di prevenzione e contrasto della corruzione con l'adozione di un proprio **Piano di Prevenzione della Corruzione 2014/2016** (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 29.03.2013 ), e un seguente aggiornamento al piano riferito al **periodo 2015/2017** approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12/02/2015, al fine di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, con indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione. Sono stati quindi approvati il **Piano di prevenzione della Corruzione 2016/2018**, con

deliberazione di Giunta n. 7 del 28.01.2016 e il **Piano di prevenzione della Corruzione 2017/2019**, con deliberazione di Giunta n. 21 del 27.01.2017.

In un'ottica di miglioramento continuo del sistema e dell'organizzazione, volto alla diffusione della cultura della legalità, il presente documento rappresenta il **Piano di prevenzione della Corruzione del Comune di Alassio per il periodo 2018/2020**.

### **L'INTEGRAZIONE CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Il D.Lgs. 33/2013 ha subito modifiche rilevanti dal D.Lgs. n. 97/2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132), introducendo fra l'altro una rilevante misura di semplificazione in quanto prevede la soppressione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e di indicare in una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'assemblea generale dell'O.N.U. il 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato Italiano il 9.12.2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge n. 116;
- Linee Guida e convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (Group d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione Europea riserva nella materia;
- L. 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 recante "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190*";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*",
- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165*";
- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto "legge 190 del 2012: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Deliberazione n. 15/2013 della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione): "Organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni"
- Deliberazione n. 72/2013 della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione): "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"
- l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ad oggetto "Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

- Deliberazione n. 75/2013 della Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione): “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”
- Il “Rapporto sul primo anno di attuazione della Legge 190/2012” elaborato dall’A.N.AC. nel dicembre 2013
- Nota ANCI del gennaio 2014 ad oggetto: “Informativa sull’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione”
- D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014 recante il trasferimento delle competenze riguardanti il presente piano dal dipartimento della Funzione Pubblica ad A.N.A.C.
- Determina ANAC n. 12 del 28/10/2015 recante l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.
- Determina ANAC del 28 aprile 2015, n. 6 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) e Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato”;
- Rapporto ANAC sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017 del 16.12.2015
- D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33”.
- determinazione ANAC 831 del 03/08/2016, con la quale è stato approvato il Nuovo piano Nazionale Anticorruzione 2016.
- determinazione ANAC n. 833/2016 con cui vengono definite linee guida in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi amministrativi.
- Decreto Legislativo n. 997/2016, il c.d. Freedom Information Act
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
- delibera ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017 di “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
- delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”

## **SEZIONE I**

### **IL PIANO ANTICORRUZIONE**

#### **1. ANALISI DEL CONTESTO**

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

La relazione di ANAC sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017 del 16.12.2015 e i PNA seguenti considerano l'analisi del contesto – esterno ed interno – quale momento di analisi della realtà diversa di ogni Ente, finalizzato ad una maggiore conoscenza e quindi ad una maggior personalizzazione del piano ed una migliore definizione delle misure di prevenzione, senza imposizioni di misure uniformi.

Tale analisi dovrà essere pertanto del tutto oggettiva e dovrà descrivere gli spazi entro i quali *potrebbe* insinuarsi l'interesse privato, la corruzione o anche solo la mala-amministrazione.

#### **1.1. Contesto esterno – il territorio ligure**

La definizione del contesto avviene per fasi di approfondimento graduale, in relazione all'esperienza maturata sul processo di valutazione del rischio e compatibilmente con le risorse professionali disponibili. Per il contesto regionale si utilizzano le analisi compiute dalla Regione Liguria.

La Liguria ha una limitata estensione territoriale pari a una superficie di 5.416 chilometri quadrati e *“una morfologia complessa stretta tra monti e mare in paesaggi di poetica bellezza, fitta di itinerari che, intrecciandosi tra la costa e l'interno, valorizzano la funzione essenziale del più grande sistema portuale del Mediterraneo, “porta” dell'Europa sul mondo...”*, come recita la premessa allo Statuto della Regione Liguria, e ha una densità della popolazione al di sopra del livello nazionale con circa 290 abitanti per chilometro quadrato.

Elementi sul contesto economico ligure sono desumibili dal Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria del 25 luglio 2017, n. 9 (Documento di Economia e Finanza 2018-2020), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, 16 agosto 2017, parte II, supplemento al n. 33.

Lo scenario di previsione per la Liguria evidenzia per i prossimi anni (fino al 2019) un'economia in leggera crescita, con una flessione della spesa per consumi della PA.

Il settore del turismo presenta un andamento positivo. Lo rilevano i dati dell'Osservatorio Turistico Regionale e quelli del Documento di Economia e Finanza, dai quali risulta che il turismo in Liguria segna nei primi mesi del 2017 un incremento di arrivi e presenze specie nel settore extralberghiero. La struttura economica ligure è caratterizzata dalla presenza di imprese con una dimensione piuttosto contenuta, che le rende vulnerabili alle oscillazioni causate dalla crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni.

La composizione per settori economici del sistema produttivo è stata caratterizzata dalla presenza di un gran numero di imprese commerciali (28%) e di imprese di costruzioni (20%), che insieme rappresentano poco meno della metà delle imprese liguri, seguite dal settore dei servizi (14%).

Le imprese giovanili rappresentano l'8,6%, quelle femminili il 22,1%, quelle straniere il 12,9%; queste ultime riguardano soprattutto il settore delle costruzioni.

Gli indicatori sui livelli di istruzione in Liguria, così come le relative medie nazionali, paiono delineare una propensione via via più ridotta all'investimento in capitale umano negli ultimi anni, presumibilmente in conseguenza della crisi economica che ha colpito nell'ultimo decennio il nostro paese.

La popolazione della Liguria, nonostante l'apporto significativo della componente straniera (formata principalmente da persone di età media inferiore a quella dei liguri e caratterizzata da una natalità più elevata) tende alla decrescita, con un basso tasso di natalità e presenza sempre maggiore di persone anziane che necessitano di servizi sociali e di assistenza.

Da un punto di vista economico e sociale, quindi, i dati statistici confermano che la Regione ha subito gli effetti della crisi economica con conseguenze sui livelli occupazionali ed in particolare sulla difficoltà di accesso al lavoro. Nel 2016 il tasso di disoccupati tra i 15 e 64 anni si attesta al 62,72% con un incremento dello 0,33 punti rispetto all'anno precedente.

Quanto al territorio e all'ambiente, la Liguria, per la sua particolare conformazione orografica, a causa anche dei processi di urbanizzazione e dei fenomeni piovosi intensi sempre più frequenti, è fragile; la superficie soggetta a pericolo di inondazioni ammonta a circa il 3% del territorio regionale. I Comuni hanno bacini idrografici piccoli, che però possono andare in crisi repentinamente in caso di piogge localizzate e intense. Negli ultimi anni si sono susseguite alluvioni nel 2010, 2011, 2013 e 2014 ed è emersa la necessità di opere pubbliche e interventi radicali per la salvaguardia dal dissesto idrogeologico.

L'orografia complessa, con un territorio stradale fruibile ridotto e per lo più concentrato nella fascia costiera, fa sì che il sistema trasportistico e infrastrutturale rivesta un ruolo strategico per la mobilità dei cittadini e lo sviluppo del territorio.

La situazione infrastrutturale ligure è in evoluzione con diverse opere in programma o in corso di realizzazione, quali il Terzo valico ferroviario e la gronda autostradale. Di particolare rilevanza è poi il sistema portuale ligure.

Dalle relazioni sulla sicurezza e sulla criminalità, oltre a procedimenti pendenti per reati ambientali, finanziari e contro la pubblica amministrazione, risulta che in Liguria vi è un aumento di procedimenti pendenti per criminalità organizzata, anche straniera. Ancora una volta protagonista è il territorio della Regione che presenta aspetti particolari in ragione della propria posizione geografica, quale territorio di confine, con la Francia, e per la presenza di importanti porti commerciali, che costituiscono uno sbocco sul mare per le Regioni Piemonte e Lombardia.

Dalle relazioni delle Forze dell'Ordine risulta che in Liguria sono presenti organizzazioni di stampo mafioso che hanno grandi capacità di infiltrazioni nell'imprenditoria, nelle attività commerciali, nelle istituzioni e nella politica e che riescono a influenzare il mondo dell'economia e degli appalti. Strumento utile per contrastare la criminalità è rappresentato dal registro delle imprese informatizzato messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

La Regione Liguria è intervenuta sui temi della prevenzione del crimine organizzato e della legalità, approvando la legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) che prevede, tra gli altri interventi, iniziative finalizzate alla promozione e all'educazione alla legalità; in base a tale legge sono inoltre stati istituiti la Stazione Unica Appaltante, centrale di committenza a

cui i Comuni possono rivolgersi per la gestione degli acquisti effettuati tramite gara, con lo scopo di ottimizzare i costi e prevenire e contrastare infiltrazioni malavitose.

### **1.1.1 Le caratteristiche socio economiche e i portatori di interesse del Comune di Alassio**

Il Comune di Alassio si attesta su circa 11.000 abitanti, con una presenza turistica importante durante tutto l'anno e considerevoli picchi estivi (solo di presenze alberghiere si contano oltre 850.000 arrivi nel 2015), per cui i servizi forniti dall'Ente sono rivolti ad una popolazione media ben più alta di quella residente.

Perla della Riviera Ligure di Ponente, oltre ad essere conosciuta come terra del sole, Alassio è nota per le bellezze naturali che la circondano e che ne fanno la meta ideale del golfo ligure. Da fiorente borgo di pescatori quale era un tempo, con la nascita del turismo internazionale d'élite, Alassio è diventato uno dei più eleganti centri della Riviera.

La Città propone alberghi, residence e oltre 100 stabilimenti balneari di ottimo livello, in grado di offrire servizi di alta qualità e soddisfare le più svariate esigenze anche durante il periodo invernale.

I portatori di interesse e gli interlocutori dell'Ente possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

- Istituzioni pubbliche fuori dal territorio comunale: Ministeri, Regione, Provincia, Prefettura, ASL....
- Istituzioni pubbliche nel territorio comunale: Commissariato di Polizia, Comando Carabinieri, Capitaneria di porto, Istituzioni scolastiche (primarie, secondarie di primo grado e istituti di istruzione superiore)....
- Organi di controllo: Corte di Conti, Organismo indipendente di valutazione, Revisore dei conti.
- Cittadini/Utenti che, per la vocazione turistica della città e i bisogni diversi delle due tipologie di utenti, si possono dividere in residenti e ospiti.
- Gruppi organizzati: associazioni di categoria (commercianti, bagni marini, albergatori...), associazioni di volontariato, sportive dilettantistiche, ambientali, politiche..
- Imprese: sviluppate soprattutto intorno al turismo, volano dell'economia della città. I settori principali sono pertanto commercio, ristorazione, alberghi, bagni marini, oltre che aziende di servizi, banche, professionisti, imprese edili, strutture sanitarie private...

Modalità di rapporto con portatori di interesse: le istanze sono tutte protocollate, conservate anche su supporto informatico e processate con software gestionali che tracciano l'iter di ogni procedimento. In relazione a progetti innovativi e significativi vengono coinvolte le associazioni sul territorio.

### **1.1.2 La sicurezza pubblica**

Per acquisire le informazioni utili a comprendere le dinamiche del rischio corruttivo all'interno di un'amministrazione non si può prescindere da una disamina della realtà territoriale in cui essa si colloca. E' dunque importante acquisire costantemente un buon livello di informazione sul contesto socio-territoriale, avvalendosi degli elementi messi a disposizione dagli organismi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In occasione del presente aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione si è fatto nuovamente riferimento alla "Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (ANNO 2014)" presentata dal Ministro dell'Interno alla Camera dei deputati, ed in particolare la sezione dedicata alla Regione Liguria ed alla Provincia di Savona, in quanto non soggetta a particolari mutamenti nel corso degli ultimissimi anni.

L'economia della Provincia di Savona, basata prevalentemente su piccole imprese, ha risentito della

situazione di crisi del paese: tale situazione potrebbe costituire un fattore di rischio e un ambiente potenzialmente favorevole alle organizzazioni criminali.

Altri fattori di rischio del territorio sono:

- il settore turistico e immobiliare, che data l'attrattività dei luoghi muove cifre significative e potenzialmente "appetibili" al mercato criminale;
- la presenza di importanti scali marittimi (Vado Ligure) e la vicinanza al confine (Ventimiglia);

La provincia savonese, data la sua struttura morfologica, più idonea ad uno sviluppo edilizio rispetto alle restanti province liguri, ha favorito il riciclaggio, da parte delle organizzazioni criminali, di capitali derivanti dalle attività illecite nel settore edile, immobiliare, turistico e commerciale.

Nella provincia è stata registrata la presenza di soggetti legati ad organizzazioni di matrice calabrese, dediti a traffici illeciti, quali il narcotraffico, le estorsioni ed il reinvestimento dei proventi illeciti in attività commerciali e imprenditoriali.

Per quanto riguarda la situazione ligure con riferimento ai dati sui reati contro la Pubblica Amministrazione emerge un territorio con un numero di reati per centomila abitanti sotto la media nazionale ed in linea con le regioni del centro/nord.

Nel contesto alassino in particolare non sono emerse particolari condotte illecite degne di tal livello di attenzione. E' presente sul territorio, specie nella stagione estiva, il problema dell'abusivismo commerciale: la campagna dell'estate 2017 contro il commercio abusivo ha contato oltre 150 sequestri di diverse migliaia di pezzi di merce contraffatta. I provvedimenti amministrativi comminati dalla Polizia municipale spaziano dall'applicazione sulle leggi che disciplinano il commercio e l'utilizzo di immobili ad uso turistico fino alla contestazione delle ordinanze sindacali in tema di conferimento dei rifiuti, pubblicità, affissioni, bruciature fogliame, bivacchi e polizia urbana. In tema di polizia giudiziaria sono state 63 le notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica, con particolare riguardo a ipotesi di reato su tematiche in materia di edilizia, infortunistica stradale e contraffazione.

## **1.2. Il contesto interno**

Al 31.12.2017 il personale in servizio è composto dal Segretario Generale, 2 dirigenti di ruolo, 1 dirigente a tempo determinato part-time, 93 dipendenti di ruolo e 5 a tempo determinato. L'organizzazione interna dell'Ente è stata rimodulata, a seguito di cessazioni di personale, anche con qualifica dirigenziale. Tale riorganizzazione è stata gestita quale occasione di crescita dell'organizzazione in termini di efficienza, con redistribuzione delle competenze e dei ruoli e revisione dei processi in carico agli uffici, al fine di rendere più efficace il servizio reso alla collettività e migliorare il contesto lavorativo degli addetti anche in considerazione delle diverse esigenze emergenti dal rapido e costante mutare delle circostanze di fatto e normative.

E' stata inoltre posta in essere una riorganizzazione gestionale dell'Ente attraverso la previsione di un'unica piattaforma informatica gestionale a supporto dell'attività degli uffici. Tale coinvolgente ristrutturazione organizzativa e gestionale, avviata dal 2015, vede il personale dipendente coinvolto nel cambio dei referenti dirigenziali, nella rimodulazione dei propri ruoli, nella riduzione generale delle risorse umane, con corrispondente richiesta di maggiore impegno non solo per il mantenimento degli standard, ma anche per il conseguimento di obiettivi di miglioramento dell'efficienza e dei servizi.

Posto che l'efficienza della struttura è uno degli elementi, in generale, che può contribuire a realizzare gli obiettivi strategici della prevenzione della corruzione, soprattutto in termini di creare

un clima organizzativo sfavorevole alla manifestazione di episodi di mala amministrazione, tale processo di riorganizzazione interna va considerato anche nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione.

In particolare la piattaforma unica, entrata a regime nel corso del 2016 per quel che riguarda i primi moduli ed in continua implementazione, consente di revisionare tutti i procedimenti ed i processi e definirne gli iter in modo uniforme, aumentare il livello di efficienza, trasparenza ed oggettività, e delle varie attività connesse, oltre che ottimizzare l'attività del personale in servizio, con sicure positive ricadute sui servizi rivolti alla collettività.


Per quel che riguarda gli aspetti logistici, il Comune è dislocato in un Palazzo centrale; sono inoltre presenti tre uffici periferici:

- Biblioteca Civica
- Politiche sociali
- Comando di Polizia Municipale

L'organigramma, completo delle funzioni assegnate ad aree e servizi sono consultabili sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sono rappresentate come segue:



# Funzionigramma Comune di Alassio



## 2. SOGGETTI COINVOLTI

Di seguito si riportano i soggetti che, nell'ambito dell'Ente, sono coinvolti e concorrono alla prevenzione della corruzione ed i relativi compiti, funzioni e responsabilità:

- **Il Sindaco**, che ha designato il responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del c. 7 dell'art. 1 della L. 190/2012. Il Sindaco nomina altresì il responsabile della trasparenza ai sensi di quanto previsto dall' art. 43 del D. Lgs. 33/2013.
- **Giunta comunale**, che adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti, approva gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- **Il Responsabile della prevenzione**, nominato con decreto del Sindaco n. 4 del 04.04.2017, e individuato, come di norma, nella figura del Segretario Generale; il Responsabile svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L. 190/2012). Con le recenti modifiche legislative, tale figura assume anche il ruolo di **responsabile della trasparenza**, cui compete il compito di presidiare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza quale misura prioritaria e trasversale per prevenire possibili fenomeni corruttivi.
- **I Dirigenti**, responsabili apicali della struttura organizzativa, cui competono le responsabilità in termini di rispetto delle misure indicate nel presente piano, di svolgimento di attività informativa nei confronti del responsabile della corruzione ed eventualmente dell'autorità giudiziaria, di partecipazione al processo di gestione del rischio, di formulazione di possibili misure di prevenzione, di presidio dell'osservanza del Codice di comportamento e di segnalazione delle ipotesi di violazione, di adozione di specifiche misure gestionali coerentemente con gli obiettivi e le priorità del presente piano. I Dirigenti svolgono altresì le funzioni disciplinari per quanto di competenza (richiami verbali e segnalazione all'UPD per le ipotesi che prevedono sanzioni superiori).
- **Il Nucleo di valutazione**, cui compete la partecipazione al processo di gestione del rischio in termini di presidio sulla bontà dell'azione gestionale condotta dall'ente e dai vari responsabili apicali, il monitoraggio degli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa, la formulazione del parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'ente;
- **l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**, costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 13.02.2015, deputato a condurre i procedimenti disciplinari, effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria ed a proporre l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- **eventuali funzionari individuati formalmente dal Segretario Generale** per supportarlo nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- **il Responsabile Anagrafe stazioni appaltanti (RASA)** preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

- **la generalità dei dipendenti** dell'amministrazione, chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPC, a segnalare ai responsabili apicali le situazioni di illecito ed a comunicare potenziali casi di conflitto di interessi;
- **le società partecipate** dal Comune di Alassio, i rispettivi Amministratori e i dipendenti, tenuti ad osservare i principi contenuti nel PTPC per quanto compatibili con il loro ordinamento, ed approvare a loro volta un proprio Piano di prevenzione della corruzione;
- **i collaboratori a qualsiasi titolo** del Comune di Alassio, tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPC ed a segnalare le situazioni di illecito.

### **3 - ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ**

#### **3.1 del Responsabile per la prevenzione.**

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento, in particolare all'art. 1, commi 8, 12 e 13, della l. n. 190/2012.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: *"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"*;
- una forma di responsabilità disciplinare *"per omesso controllo"*.

#### **3.2 dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dai Responsabili (Codice di comportamento); *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"* (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012).

#### **3.3 dei responsabili dei servizi per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.**

L'art. 1, comma 33, l. n. 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009;
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio;

**La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento compresi quelli relativi all'attuazione del piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare (art. 54 D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44 L. 190/2012)**

### **4. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC**

Il Piano è stato elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nel Segretario generale, in collaborazione fattiva dei Sigg. Dirigenti.

Con determinazione 12/2015 ANAC, fra l'altro, raccomanda di prevedere la più larga condivisione e, con riguardo all'organo esecutivo, di creare più occasioni di esaminare ed approfondire il piano. In

linea di principio si condivide la necessità della più larga condivisione, elemento utile ad aumentare la consapevolezza sull'importanza del Piano. Si ritiene, date le dimensioni dell'Ente che permettono un confronto continuo fra Sindaco, organo esecutivo, Dirigenti e Segretario Generale, di non dover prevedere momenti formali aggiuntivi con la Giunta Comunale. Si considera, a questo proposito, un ulteriore momento di riflessione sul tema anche l'approvazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio – Piano *performances*, che contiene obiettivi connessi alle misure definite nel presente Piano.

Il Piano, dopo essere stato adottato dalla Giunta Comunale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione “*amministrazione trasparente*”, come richiesto dal D.Lgs. 33/2013.

Ai fini della più larga condivisione delle misure, è stato pubblicato un apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente, volto a raccogliere suggerimenti e proposte per il miglioramento del piano. Si riporta di seguito il contenuto dell'avviso:

## **AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI, SEGNALAZIONI, PROPOSTE DI MODIFICA DEL VIGENTE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Il Comune di Alassio comunica la prossima approvazione, entro il 31 gennaio 2018, del nuovo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per le annualità 2018-2020.

A tal proposito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha raccomandato di “curare la partecipazione degli *stakeholder* nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei Cittadini alla cultura della legalità”.

Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione, si invitano i Cittadini, le Associazioni, gli Ordini professionali, le Organizzazioni Sindacali, i Partiti, le Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare proposte migliorative, suggerimenti o modifiche al vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza - annualità 2017-2019 - documento consultabile sul sito “*amministrazione trasparente*” (sottosezione disposizioni generali/piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) del Comune di Alassio.

Le proposte potranno essere inviate **entro il 27 gennaio con le seguenti modalità:**

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo [monica.dimarco@comune.alassio.sv.it](mailto:monica.dimarco@comune.alassio.sv.it)
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo [protocollo@comune.alassio.sv.it](mailto:protocollo@comune.alassio.sv.it)
- a mezzo PEC all'indirizzo [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)
- consegnate all'Ufficio protocollo dell'Ente

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in sede di predisposizione del nuovo piano terrà conto dei contributi pervenuti e l'esito della consultazione sarà pubblicato sul sito istituzionale “*Amministrazione trasparente sottosezione disposizioni generali/piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*” con l'indicazione dei risultati generati dalla partecipazione.

Considerando che il piano di prevenzione ha natura flessibile e può essere oggetto di modifica ogni volta se ne ravvisi la necessità, anche le osservazioni presentate oltre tale termine (ed in generale quelle che in ogni momento gli interessati riterranno di esporre nel corso del 2018) potranno essere utile apporto per possibili ulteriori aggiornamenti del documento di prevenzione.

## **5. MAPPATURA DEI PROCESSI**

La mappatura dei processi rappresenta tutte le attività dell'ente e assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'ANAC con la determinazione n. 12 del 28.10.2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi, ammettendo che, *“in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”*.

L'ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio, *“generalisti”* o *“specifiche”*, cui sono riconducibili.

La mappatura dei processi dell'ente è riportata nell' allegato A al presente piano. Si sottolinea che a seguito della riorganizzazione descritta nel paragrafo *“contesto interno”* è stato necessario rivedere numerosi processi e procedimenti e per perfezionare i relativi work flow sulla nuova piattaforma informatica. Tale revisione non è ancora del tutto conclusa per le aree per le quali la piattaforma è stata inserita recentemente (p.es: gestione presenze dei dipendenti avviata il 01.12.2017) poiché per essere a regime necessita di una ulteriore fase di perfezionamento delle problematiche che emergono con l'utilizzo.

Come rilevato da ANAC nell'aggiornamento al Piano Nazionale 2015, i processi e i procedimenti sono concetti diversi ma non incompatibili: *“la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi.”*

La revisione permette di migliorare, fra l'altro, la mappatura dei processi, l'analisi dei connessi rischi e quindi la revisione delle misure da adottare. Si tratta di un percorso che necessita di miglioramento ed aggiornamento continuo, in parallelo alla maggior integrazione delle procedure informatizzate.

## **6. GESTIONE DEL RISCHIO**

Gli allegati 1 e 2 del primo Piano Nazionale Anticorruzione hanno individuato, quali aree di rischio comuni ed obbligatorie per tutti gli ente, la seguenti fattispecie:

A) Area di rischio relativa all'acquisizione e progressione del personale;

B) Area di rischio relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture;

C) Area di rischio relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D) Area di rischio relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

### **6.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è svolta per ciascun processo mappato. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la pesatura del rischio.

#### **A. L'identificazione del rischio**

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i *“rischi di corruzione”* intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascun processo siano evidenziati i possibili rischi di corruzione, anche con riferimento al contesto interno ed esterno.

I rischi sono identificati tenendo presenti le specificità e la dimensione dell'ente, di ciascun processo

e del livello organizzativo in cui il processo si colloca e valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione.

L'identificazione dei rischi è stata svolta dai dirigenti di ciascun Settore e coordinata dal Responsabile della prevenzione della corruzione. I Dirigenti, considerata la dimensione dell'Ente, effettuano tale fase anche grazie al continuo confronto con i responsabili degli uffici e con la struttura, nel corso delle normali attività, che consente di presidiare l'organizzazione e quindi poterla analizzare.

## B. L'analisi e pesatura del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

L'Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio. Si riporta sinteticamente tale metodologia, adottata per l'analisi del rischio del presente piano.

**Probabilità di manifestazione:** prende in considerazione caratteristiche del processo amministrativo oggetto di valutazione quali: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità, livello dei controlli

**Entità dell'impatto:** valuta la tipologia di impatto che può determinarsi a seguito del manifestarsi di un fenomeno corruttivo nell'ambito del processo amministrativo oggetto di valutazione: impatto economico, impatto organizzativo, impatto reputazionale

### Modalità di pesatura dei parametri di valutazione del rischio

Fasce punteggio (scala 0 - 5)	Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo
<b>0</b>	<i>nessuna probabilità di manifestazione</i>	<i>nessun impatto</i>
<b>1 - 2</b>	<i>bassa probabilità di manifestazione</i>	<i>basso impatto</i>
<b>3</b>	<i>discreta probabilità di manifestazione</i>	<i>impatto significativo in una delle dimensioni (economica/ organizzativa/ reputazionale)</i>
<b>4 - 5</b>	<i>elevata probabilità di manifestazione</i>	<i>impatto significativo in due o più dimensioni (economica e/o organizzativa e/o reputazionale)</i>

I punteggi attribuiti alla probabilità di manifestazione di fenomeni corruttivi ed all'impatto dell'evento corruttivo vengono moltiplicati tra di loro, determinando l'indice complessivo di rischio di ogni singolo processo censito (il cui valore può quindi oscillare tra 0 e 25).

Secondo l'ANAC "con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine" (ANAC determinazione n. 12/2015). Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione di altri fattori, cause o circostanze che favoriscono potenzialmente il verificarsi dell'evento.

A titolo esemplificativo:

- processi per cui non sono ancora stati predisposti controlli (o non sono previsti)
- processi per i quali non sia previsto la pubblicazione dei dati
- ambiti normativi complessi che possono ingenerare scarsa chiarezza
- aree di attività strategiche per la vita sociale – economica – culturale della Città....

I Dirigenti, pertanto, nell'ambito delle valutazioni sulla pesatura della valutazione del rischio, hanno considerato anche ogni ulteriore elemento riconducendolo comunque ai punteggi riferiti alle voci "probabilità" ovvero "impatto" (es. la scarsa chiarezza può aumentare la probabilità, ma non l'impatto – un ipotetico evento in un ambito strategico può aumentare l'impatto, ma non la probabilità)

I processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree e le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

## **6.2 Il trattamento e l'individuazione delle misure**

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*". Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "*priorità di trattamento*" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

**Nell'allegato A al presente Piano è presentata la mappatura dei processi dell'Ente.** Per ogni processo è indicato il rischio connesso e la relativa valutazione ed è definita la misura da adottare per diminuire l'indice di rischio nel tempo.

Ogni misura definita concorre a sviluppare uno dei tre obiettivi strategici del piano:

- ridurre le opportunità che si realizzino casi di corruzione
- aumentare la capacità di cogliere gli eventuali casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Con riferimento alle misure da adottare per i processi con indice di rischio più alto il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio - piano delle performance dell'Ente affida ai dirigenti specifici obiettivi, tempistiche di realizzazione e indicatori di verifica.

## **7. LE MISURE TRASVERSALI**

### **7.1. Formazione in tema di anticorruzione**

#### **7.1.1. La formazione nell'Ente**

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale: "*a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.*" Il D.L. 50/2017 disapplica dall'anno 2018 tale disposizione

per gli Enti che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Pertanto con la chiusura del rendiconto 2017 si determinerà se il Comune di Alassio soggiace a tale vincolo.

In ogni caso, le Sezioni della Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013) e Liguria (deliberazione 75/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

In generale il Comune di Alassio garantisce, compatibilmente con le risorse a disposizione, la formazione continua dei propri dipendenti attraverso la messa a disposizione di strumenti di auto aggiornamento on-line, attraverso la formazione interna anche a cura dei responsabili dei settori e dei servizi e attraverso la partecipazione a seminari a catalogo delle principali scuole di formazione presenti sul territorio o organizzati presso l'Ente da docenti esterni.

### **7.1.2 La formazione in materia di legalità**

Ove possibile la formazione è garantita annualmente ed è strutturata su due livelli:

*livello generale*, rivolto alla generalità dei dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

*livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi, le misure attuate e previste per la prevenzione, oltre a tematiche specifiche, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, individua i dipendenti cui somministrare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, garantendo, anche su base triennale, la massima partecipazione in relazione alle risorse disponibili. Con la stessa metodologia vengono definiti i programmi dei singoli corsi e le relative modalità (seminari in house, partecipazione a giornate formative proposte sul territorio, seminari on line, strumenti di auto-aggiornamento...).

### **7.2 Codice di comportamento**

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*".

Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

Il Comune ha avviato la suddetta *procedura aperta di partecipazione per la redazione del Codice di comportamento dell'ente* il 16.01.2014.

Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni a riguardo.

Il Nucleo, in data 27.01.2014 ha espresso il proprio parere in merito al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30.01.2014. Le procedure in essere prevedono di predisporre e/o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

Nell'ottica del miglioramento continuo della divulgazione della cultura della legalità, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, è stata avviata la revisione del codice di comportamento. Lo schema predisposto verrà posto in consultazione e quindi, esaminate le eventuali osservazioni, andrà sottoposto alla validazione del Nucleo di Valutazione e approvato dall'Amministrazione quale nuovo Codice di Comportamento.

### **7.3. La rotazione del personale**

I commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 lett. b) dell'art. 1 della L. 190/2012 prevedono diverse disposizioni finalizzate a favorire ed a porre in essere misure per la rotazione del personale dipendente, in particolare nei servizi ed uffici ritenuti a più elevato rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi; peraltro, la lett. l-quater del c. 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 165/2001, già prevede che i responsabili amministrativi apicali provvedano al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Il Comune di Alassio condivide l'importanza della rotazione del personale e, in accordo con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, la ritiene strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione. Tuttavia, in considerazione dell'entità comunque ridotta del Comune di Alassio, in linea generale la rotazione può essere considerata solo nell'ambito delle riorganizzazioni volte al miglior funzionamento dell'Ente e poste in essere a fronte di sopravvenute esigenze organizzative.

Infatti, a seguito del pensionamento e/o cessazione di alcune figure apicali (anche dirigenziali) si provvede costantemente alla riorganizzazione con redistribuzione dei ruoli e delle responsabilità rapportabile al sistema di rotazione. Identica prospettiva è prevista per il prossimo futuro garantendo in tal modo una inevitabile e proficua applicazione del principio.

### **7.4 I controlli interni**

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato un regolamento sui controlli interni, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2013. In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

### **7.5 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” che prescrivono, tra le altre cose, che l’arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall’organo di governo dell’Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all’interno dei contratti pubblici.

L’Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all’arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

### **7.6 Incarichi, attività non consentite ai pubblici dipendenti e conflitto di interessi.**

L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.

Ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai dirigenti o funzionari responsabili dei medesimi uffici. I dirigenti formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario comunale ed al Sindaco.

In particolare costituiscono specifiche misure le seguenti procedure:

1. nel rilascio dei pareri sulle proposte di deliberazione di Giunta e/o Consiglio comunale il Dirigente dovrà riportare la seguente dichiarazione:  
*“Il Dirigente rilascia il parere sulla presente proposta di deliberazione, dichiarando che, in relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”*
2. Sulle determinazioni dirigenziali dovrà essere riportata la dicitura:  
*“Di attestare che, in relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, il dirigente competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”*

### **7.7 Attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità**

L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l’articolo 20 recante *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.*

### **7.8 Verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.**

La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

### **7.9 Precedenti penali e attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

### **7.10 adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017.

La novella reca le "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato".

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il "c.d. whistleblowing" sin dal 2012, anno in cui la legge

“anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.

La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli.

Il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni ed il secondo destinato alle imprese private. L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, *“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”*, il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare al Dipartimento della funzione pubblica dall’interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione.

La nuova legge sul *whistleblowing* ha riscritto l’articolo 54-bis.

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, *“nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”*, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all’ANAC, o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, *“condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”*.

L’adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione.

L’ANAC, in conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In merito all’applicazione dell’articolo 54-bis “originale”, L’ANAC attraverso le *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”* (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta *“buona fede”*.

Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento dell’ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la *“buona fede”* fosse presunta: nel caso di *“una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”*.

Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta *“buona fede”* del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.

L’articolo 54-bis previsto dalla legge *“anticorruzione”* n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

La norma risultava assai lacunosa riguardo all’individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela. L’ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.

La riforma dell’articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell’Autorità.

Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite *“nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado”*, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o

diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La norma, pertanto:

- in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell'articolo 54-bis;

- quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola *"responsabilità civile"* del denunciante per dolo o colpa grave. Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

I soggetti tutelati sono principalmente i *"dipendenti pubblici"* che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015 dell'Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L'articolo 54-bis, infatti, si applica:

- ai dipendenti pubblici;

- ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

- ai lavoratori ed ai collaboratori delle *"imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica"*.

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso *"documentale"* della legge 241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall'accesso civico *"generalizzato"* di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, *"la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità"*.

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del *whistleblowing*. Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l'ANAC accerti *"misure discriminatorie"* assunte contro il denunciante da parte dell'amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

Tra l'altro, invertendo l'onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che le *"misure discriminatorie o ritorsive"*, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da *"ragioni estranee"* alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure *"discriminatorie"* o di misure *"ritorsive"* contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.

In merito alla figura del “responsabile”, la prima versione dell’articolo 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all’Autorità giudiziaria, o alla Corte dei conti, o all’ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire “*al proprio superiore gerarchico*”.

L’ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell’interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione “*cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi*”.

Conseguentemente, l’Autorità aveva ritenuto “*altamente auspicabile*” che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al “*responsabile della prevenzione della corruzione*”.

La legge di riforma dell’articolo 54-bis ha accolto l’auspicio dell’ANAC, stabilendo che la segnalazione dell’illecito possa essere inoltrata:

- in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

Pertanto, il responsabile di cui parla la norma è proprio il responsabile anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminate dall’Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall’articolo 54-bis e dalle linee guida dell’ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo aggiornamento.

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

Tali linee guida “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

Al fine di tutelare l’identità del whistleblower, le segnalazioni avverranno mediante specifica casella di posta elettronica, evidenziata sul sito internet comunale, compilando l’apposito modello a cui potrà accedere, mediante apposita password, solo ed esclusivamente il R.P.C.T., il quale è tenuto al segreto e al massimo riserbo.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, a meno che non siano estremamente dettagliate e circostanziate con dovizia di particolari. Il segnalante deve qualificarsi con nome, cognome e qualifica, nella considerazione che la tutela, ai sensi dell’art.54 bis, è riconosciuta al dipendente pubblico e non a qualsiasi altro soggetto.

### **7.11 Predisposizione di protocolli di legalità**

I *patti d’integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L’AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti

nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

Il Comune ha sottoscritto in data 17/03/2015 un protocollo per lo sviluppo della legalità e della trasparenza degli appalti pubblici con la Prefettura U.T.G. di Savona, la Provincia di Savona e numerosi comuni della provincia. Il protocollo è stato aggiornato nel 2017; il Comune di Alassio ha aderito anche a tale aggiornamento, con deliberazione di G.C. 321/2017. Nei contratti d'appalto che vengono stipulati sono quindi inserite le specifiche clausole indicate nel suddetto protocollo.

### **7.12 Monitoraggio dei tempi dei procedimenti**

Strumento ulteriore è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano.

La nuova piattaforma informatica consente ad ogni ufficio e ad ogni dirigente e responsabile di monitorare le fasi e i tempi di tutti i procedimenti mappati in modo oggettivo ed efficiente, rilevando eventuali criticità. In particolare, trattasi di misura di carattere trasversale, attraverso la quale *"..... emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi"*.

### **7.13 il titolare del potere sostitutivo**

Con riferimento al soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, l'Ente ha individuato il Segretario comunale. L'attuale Segretario Comunale è stato individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 12/04/2017.

Come noto, *"l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia"* (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera "attribuito al dirigente generale" o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al "funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione".

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale

## **7.14 Prevenzione riciclaggio proventi attività criminose**

Il PNA 2016 (paragrafo 5.2) evidenzia che secondo *“.... quanto disposto dal Decreto Ministero Interno del 25/09/2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6, c. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di “gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore ...”.*

Il comune di Alassio ha individuato il “gestore” predetto nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione.

## **7.15 Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)**

Il "PNA 2016" prevede inoltre, tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione, l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., evidenziando come tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della banca dati presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo – *“sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)”.*

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il Presidente dell'ANAC sollecita il RPCT a verificare che il RASA indicato nel PTPC si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RSA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

Il PNA fa salva la facoltà dell'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

Allo stato attuale le due funzioni di RASA e di RPCT coincidono.

## **7.16 Misure di informatizzazione**

### **7.16.1 La piattaforma digitale unica.**

Tra le misure ulteriori già esistenti rilevano la gestione informatizzata del protocollo informatico e della gestione documentale, della gestione delle procedure stipendiali, della gestione dei flussi di lavoro in generale.

Ogni attività viene registrata e segue un iter predefinito, pertanto è sempre possibile una verifica della “storia” di ogni pratica. Tale possibilità permette una verifica puntuale della corretta gestione delle istanze e può quindi essere considerata quale misura anche sotto il profilo dell’anticorruzione.

#### **7.16.2. Sistema informatico di rilevazione delle assenze presenze del personale**

Dal 01.12.2017 è stato avviato un nuovo servizio informatizzato di gestione delle presenze e delle assenze del personale che registra non solo le timbrature effettuate dai dipendenti – i badge erano già in uso da tempo - ma anche i permessi, le ferie, la banca ore straordinari ed ogni altro istituto, eliminando la gestione cartacea dei permessi richiesti al dirigente e tracciando telematicamente l’intero processo.

### **8. ORGANISMI PARTECIPATI**

Le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione sono rivolte anche ad enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che esercitano funzioni amministrative; il “Documento condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”, elaborato nel Dicembre 2014, offre importanti spunti operativi per una corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione a tutte le società partecipate dagli enti pubblici.

Inoltre la determinazione A.N.AC. n. 831/2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, rileva, dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza, criticità relative alla costituzione/partecipazione pubblica in enti di diritto privato a cui sono affidate attività di pubblico interesse; in particolare l’Autorità segnala:

- minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti;
- maggior distanza tra l’amministrazione affidante ed il soggetto privato affidatario con relative maggiori difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse affidate;
- il moltiplicarsi di situazioni di conflitto di interesse in capo ad amministratori titolari anche di interessi in altri enti privati;
- maggior esposizione delle attività di pubblico interesse, affidate agli enti privati, a pressioni di interessi particolari.

Con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati, l’A.N.AC. suggerisce quindi alle amministrazioni pubbliche una serie di misure volte garantire una maggior imparzialità e trasparenza nei rapporti e nelle procedure, in coerenza con il processo di razionalizzazione avviato dal D.Lgs. n. 175/2016 in materia di partecipazioni pubbliche:

- tenere in considerazione, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, i profili di prevenzione della corruzione al fine di individuare la più corretta forma di gestione delle funzioni affidate;
- valutare l’eventuale necessità di limitare l’esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico, con particolare riferimento alle attività strumentali;
- nel caso di costituzione di società mista, per l’individuazione del socio privato vigilare sui requisiti di moralità ed onorabilità del soggetto e non solo su quelli economico/professionali;
- effettuare stringenti e frequenti controlli sugli enti partecipati relativamente agli assetti societari e allo svolgimento delle attività affidate;
- promuovere, negli statuti degli enti privati controllati, la separazione delle attività di pubblico

interesse da quelle in regime di concorrenza e mercato;

- promuovere, negli statuti degli enti privati controllati, l'introduzione di una disciplina del personale simile a quella delle amministrazioni controllanti;
- promuovere l'applicazione, al personale degli enti controllati, dei codici di comportamento, vigilando anche sugli effetti giuridici, in piena analogia con quanto definito per il personale delle amministrazioni controllanti.

Da ultimo, l'ANAC è intervenuta con la determinazione 1134 del 08.11.2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Il Comune di Alassio detiene le seguenti quote societarie:

**GE.S.CO. SRL 100%**

**Bagni di Mare S.r.l. Unipersonale in liquidazione 100%**

**Servizi Comunali Associati – S.C.A. S.r.l 74,96%**

**Marina di Alassio S.p.A. 80%**

**TPL Linea S.p.A. 2,253%**

**Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. 6,08%**

**I.R.E. SPA 0,048%**

Il Dirigente preposto al controllo delle Società partecipate effettua le verifiche previste dalla determinazione ANAC 1134/2017 e in particolare:

- verifica la corretta pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate nella sezione Amministrazione trasparente
- vigila sull'adozione, da parte delle Società, del PTCP e di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza
- verifica che le Società provvedano a nominare il responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tali verifiche costituiscono obiettivi di performance per il dirigente preposto e come tali vengono relazionati a consuntivo tramite l'apposita Relazione alla performance.

Ge.s.co srl ha provveduto alla nomina di un proprio responsabile della prevenzione della corruzione, e ha provveduto ad approvare in data 29.01.2018 il PTCP 2018/2020.

SCA ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG 231/2001) e il PTPC in data 29.12.2017.

Marina di Alassio ha provveduto ad approvare in data 27 maggio 2016 il PTCP 2016/2019.

Non si ritiene che impattino sull'indice di rischio corruttivo le mere partecipazioni in via minoritaria, prive di caratteristiche quali poteri di controllo, poteri di nomina e/o affidamento di servizi.

L'ente terrà conto delle indicazioni operative fornite dall'A.N.AC. sia nei rapporti con i propri organismi partecipati, che nella programmazione degli interventi di riassetto e riorganizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi degli art. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

## **9. IL MONITORAGGIO DEL PIANO**

Il Monitoraggio del presente piano sarà effettuato secondo i seguenti linee:

- relazione del Responsabile (modello ANAC)
- controllo di gestione (monitoraggio obiettivi affidati connessi a misure)
- riflessioni in sede di approvazione del piano ogni anno con riguardo all'anno precedente e conseguenti modifiche al piano. Considerato che lo stesso è triennale, tale verifica si pone anche come adempimento infraperiodale

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni contributo utile. In particolare i singoli dirigenti (ovvero i responsabili negli enti sprovvisti di dirigenti) trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di novembre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella predisposizione della relazione annuale ANAC. In tale ambito sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice di comportamento, sul rispetto delle previsioni in materia di trasparenza.

## **10. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE**

In conformità al PNA del 2013, l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla eventuale segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

Le carte dei servizi in essere e/o predisposte nel triennio di riferimento rappresentano validi strumenti di monitoraggio in quanto la qualità percepita è sicuramente influenzata da fattori riferiti ai parametri di legalità (rispetto dei tempi, trasparenza.....)

## **11. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE**

Anche per il Piano della Performance 2018/2020 saranno, come negli scorsi anni, individuati appositi obiettivi sui vari livelli organizzativi dell'Ente connessi alle attività gestionali e organizzative finalizzate alla prevenzione della corruzione ed alla promozione della trasparenza facendo riferimento agli indicatori ed ai temi inseriti nel presente Piano.

## **12. COMPORTAMENTI COLLEGATI AL SISTEMA DEI VALORI**

Da ultimo, si ritiene importante formulare riflessioni sui valori che permeano l'azione di una organizzazione virtuosa, tesa a parametri di qualità. Creare infatti un clima organizzativo fondato su tali valori e su un senso ampio di legalità è un modo costruttivo di arrivare ad una gestione della cosa

pubblica efficiente e non influenzata da dinamiche che devono assolutamente esserle estranee. Tali valori, che permeano l'attività di questo Comune e rappresentano obiettivi da perseguire costantemente, si possono riassumere in:

### **Integrità**

***Esprime la correttezza, l'onestà e l'imparzialità dell'ente, contribuendo alla creazione di rapporti duraturi e corretti con tutti gli stakeholder. Può essere tradotto in:***

- ✓ Rispettare la dignità delle persone, i loro diritti e richiamare i doveri cui assolvere.
- ✓ Rispettare ciascun individuo a prescindere dalla provenienza, dall'etnia, dal credo religioso o dall'orientamento politico e sessuale. Rispettare l'essere umano in quanto individuo, cioè essere unico.
- ✓ Sviluppare un'attenzione sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento delle attività quotidiane.
- ✓ Essere consapevoli dell'eticità della funzione pubblica svolta.

### **Orientamento all'utenza**

***Si concretizza nel porre il servizio fornito all'utente, sia esso interno o esterno, al primo posto e nel lavorare per la soddisfazione del cittadino. Può essere tradotto in:***

- ✓ Ascoltare, intercettare e sintetizzare i bisogni dell'utenza, fornendo risposte adeguate e dimostrandosi attenti ed aperti nell'accogliere l'utente, favorendo una buona relazione con l'Amministrazione.
- ✓ Farsi recettore di tutte le esigenze, i bisogni e le necessità dei cittadini per impostare le linee di azione e le attività da svolgere.
- ✓ Fornire informazioni chiare e precise all'utenza rispettando il punto di vista e le peculiarità del singolo interlocutore.
- ✓ Ascoltare i bisogni e le esigenze degli stessi dipendenti comunali in modo da favorire il loro benessere lavorativo, sociale e psicofisico.
- ✓ Comunicare in modo chiaro e trasparente alla cittadinanza e all'interno dell'Ente.

### **Attenzione alle persone**

***Indica la volontà di valorizzare le persone che lavorano nell'Ente, in quanto vere e proprie risorse.***

***Può essere tradotto in:***

- ✓ Comprendere le caratteristiche di ciascuno, sviluppandole attraverso corsi di formazione, per garantire pari opportunità di crescita personale e professionale ad ognuno, predisponendo un sistema di formazione continua in linea con i bisogni del personale.
- ✓ Favorire la familiarizzazione con l'Ente e con valori, norme e assunti in modo da far crescere il senso di appartenenza, inteso non come un fatto amministrativo (sono dipendente) ma come fattore emotivo e psicologico.
- ✓ Dare degli obiettivi comuni, avere uno scopo da perseguire per aiutare le persone a sentirsi più stabili comunicando così sicurezza, fiducia e solidità.
- ✓ Orientamento della dirigenza in un'ottica anche della funzione di guida e motivazione del personale assegnato.

### **Lavoro di gruppo**

***E' la modalità con cui si svolge il lavoro dell'Ente, in modo da eliminare forme di individualismo controproducente, favorendo un clima di lavoro disteso e aumentando l'efficienza e l'efficacia.***

- ✓ Favorire lo scambio di idee, il pensiero critico ed il confronto per avere persone aperte mentalmente e disposte a mettersi in gioco per raggiungere obiettivi collettivi e condivisi.
- ✓ Armonizzare il proprio operato con le attività degli altri, coordinando i propri collaboratori

verso obiettivi comuni e coordinandosi con gli obiettivi degli altri settori e servizi.

- ✓ Cooperare per la realizzazione degli obiettivi del Servizio/ente, mantenendo i colleghi informati sui processi e condividendo le azioni utili e rilevanti, lavorando consapevolmente ed attivamente alla costruzione di un rapporto con i colleghi.
- ✓ Integrare le proprie energie con quelle degli altri, promuovendo la collaborazione tra settori per raggiungere obiettivi comuni.
- ✓ Collaborare con le diverse realtà organizzative e gli interlocutori interni ed esterni all'ente, in una logica di rete e di interscambio.

### **Dialogo**

***E' l'impegno dell'Ente a promuovere la partecipazione attiva dei propri stakeholder per orientare le scelte dell'amministrazione. Può essere tradotto in:***

- ✓ Raccogliere le segnalazioni e le proposte provenienti dai cittadini e dare risposta agli interlocutori
- ✓ Comunicare in modo trasparente ed efficace le informazioni ed i documenti relativi all'azione organizzativa dell'Ente.
- ✓ Facilitare la partecipazione attiva dei cittadini con l'utilizzo degli strumenti a disposizione.

### **Attenzione al risultato**

***Significa lavorare per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei tempi e con le risorse previste con particolare attenzione alla qualità del servizio erogato. Può essere tradotto in:***

- ✓ Sviluppare una *forma mentis* dinamica, versatile ed elastica in ogni situazione. In particolar modo, cercando di adottare un approccio multidimensionale ed un atteggiamento di apertura a fronte delle situazioni che cambiano.
- ✓ Rilevare i diversi obiettivi delle parti in confronto e sviluppare una serie di opzioni attraverso le quali raggiungere soluzioni concordate in un'ottica di massimizzazione costi – benefici per entrambe le parti.

### **Innovazione**

***Consiste nell'anticipare e gestire i cambiamenti, intessendo relazioni con il proprio territorio. Può essere tradotto in:***

- ✓ Prevedere e riconoscere situazioni non evidenti agli altri, cogliendo adeguatamente le opportunità ed influenzando attivamente gli eventi in modo propositivo e proattivo.
- ✓ Proporre soluzioni concrete di fronte ad una specifica problematica.

### **Responsabilità**

***Rappresenta l'essere consapevoli delle conseguenze dei propri comportamenti e del modo di agire che ne deriva. Può essere tradotto in:***

- ✓ Adempiere ai propri doveri nel rispetto delle norme e nella consapevolezza del proprio ruolo.
- ✓ Gestire la propria attività lavorativa indipendentemente dalla presenza di istruzioni operative, in funzione del tempo e delle risorse a disposizione.
- ✓ Svolgere le attività assegnate in modo autonomo, assiduo e costante, con accuratezza e nei tempi necessari, mantenendo aggiornate le proprie competenze tecniche.
- ✓ Svolgere le proprie attività con precisione e costanza e allineare i propri comportamenti con le priorità dell'organizzazione, rispettando le regole

Su tale sistema di valori si fondano azioni di coinvolgimento di dipendenti, cittadini e imprese per migliorare l'integrità dell'Ente e la sua capacità di promuovere lo sviluppo ed il benessere interno ed esterno.

## SEZIONE II

### LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Come già definito nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, attualmente integrato nel presente documento, il Comune di Alassio intende dare attuazione al **principio di trasparenza**, inteso come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Il paragrafo definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione.

#### **La normativa sulla trasparenza amministrativa.**

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il decreto legislativo 97/2016, il c.d. *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto *“decreto trasparenza”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”*.

Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso.

E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

- l'istituto *dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

- la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

*“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una *“apposita sezione”*.

#### **Collegamenti con il Piano della Performance**

Gli obiettivi di trasparenza trovano collocazione quali obiettivi nel Piano delle Performance

2018/2020.

Pertanto, si sottolineano i seguenti aspetti di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. l'esercizio dell'*accesso civico*, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili tra enti i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, che spinge ad abbandonare il criterio di autoreferenzialità del proprio operato per confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati e degli *outcome* prodotti dalle politiche perseguite.

Il Comune di Alassio nella sezione "Amministrazione Trasparente" pubblica e aggiorna i dati di programmazione, misurazione e rendicontazione, che implementano un sistema integrato, coerente con quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 150/2009 sul ciclo della performance.

### **Trasparenza e comunicazione.**

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Il **sito web** dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale che viene costantemente aggiornato.

La legge N. 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del

sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché i relativi numeri di telefono.

### **La Sezione Amministrazione Trasparente**

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla *home page* del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata "*Amministrazione Trasparente*", strutturata secondo l'allegato "A" al D. Lgs. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione.

Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati a cura o sotto il coordinamento del dirigente responsabile del servizio e sotto la diretta sorveglianza del RPCT.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D. Lgs.33/2013, la responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori è dei dirigenti responsabili dei diversi Servizi, che hanno l'obbligo di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Il RPCT monitora periodicamente l'attuazione degli obblighi di trasparenza e, in caso di omessa pubblicazione per mancanza di flussi di informazione nei termini stabiliti dallo stesso Responsabile, attiva i conseguenti procedimenti, anche di carattere disciplinare, ed informa il Nucleo di Valutazione.

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nell'Allegato B al presente Piano, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

#### Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "*Amministrazione trasparente*" può avvenire "*tempestivamente*", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati essere *"tempestivo"*. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difforni. Pertanto, al fine di *"rendere oggettivo"* il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: *"è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro un termine ragionevole dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti"*.

#### **Indicazione degli uffici e dei dirigenti responsabili.**

Per quel che riguarda gli adempimenti relativi alla trasparenza, viene creato un gruppo di lavoro formato dal Segretario Generale (in qualità di Responsabile della Trasparenza) e dai Dirigenti di Settore. Poiché gli obblighi di pubblicazione riguardano uffici di tutti i Settori dell'Ente, ogni dirigente viene individuato quale responsabile per la trasmissione dei dati di propria competenza.

I dirigenti vengono individuati quali referenti per la trasparenza e riferiscono ogni eventuale criticità al Responsabile della trasparenza.

Essi sono i destinatari delle direttive emanate dal Responsabile della trasparenza e provvedono a renderle operative.

#### **Modello organizzativo**

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente avverrà con modalità decentrata.

Ai responsabili degli uffici dell'Ente, o ai propri collaboratori, sono state attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.

I responsabili degli uffici, o i propri collaboratori, incaricati dai dirigenti per l'aggiornamento/monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, sono stati adeguatamente formati.

I responsabili definiscono con l'Ufficio Informatica le misure tecniche, le modalità e gli strumenti di comunicazione, trasmissione e pubblicazione di dati e documenti.

Laddove possibile, le attività di pubblicazione verranno integrate nelle procedure automatizzate di produzione e gestione documentale.

I dirigenti, con cadenza periodica diversa a seconda della tempistica di aggiornamento dei vari dati, verificano il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività dei componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

L'ente rispetta le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016, in un'ottica di miglioramento continuo.

Non si rilevano segnalazioni de Nucleo di valutazione nel corso delle sedute di verifica della sezione. L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

## L'ACCESSO CIVICO

A norma dell'art 5 del D. Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:

- a) L'accesso civico in senso proprio, disciplinato dall'art. 5 comma 1 D. Lgs.33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
- b) L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5 comma 2, per cui *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis”*.

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L. 241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico regolamento comunale in materia.

Ambidue le forme di accesso di cui al precedente comma 1 non sono sottoposte a nessuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l'istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non sono pertanto ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell'amministrazione. Inoltre l'amministrazione non è tenuta all'obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell'accesso, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall'amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle sole spese di riproduzione.

In caso di richiesta di accesso generalizzato, l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai soggetti contro interessati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 5 D. Lgs.33/2013.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell'istanza, secondo le forme e modalità disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art. 5.

L'accesso di cui al precedente comma 1 può essere differito o negato solo con riferimento ai casi espressamente previsti dall'art. 5 bis del D. Lgs.33/2013, da interpretarsi comunque in senso restrittivo, dato che limitano un diritto di rilevanza costituzionale quale il diritto all'accesso e alla trasparenza della pubblica amministrazione.

Come già sancito al precedente articolo 22, consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in *“amministrazione trasparente”* sono pubblicati:

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

### **Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**

La pagina web dedicata alla descrizione dell'istituto dell'accesso civico deve contenere idonea modulistica da utilizzarsi per le segnalazioni.

Dette segnalazioni dovranno essere recapitate nei modi di legge all'Ufficio Protocollo che provvederà ad inoltrarle direttamente all'ufficio di competenza e al Responsabile per la trasparenza, il quale effettuerà i necessari controlli e disporrà di conseguenza.

### **Modalità di coinvolgimento degli stakeholder**

Relativamente agli organismi partecipativi da tempo opera un ufficio dedicato all'associazionismo e al volontariato, il cui scopo principale è quello di promuovere nuove forme di partecipazione e garantire trasparenza nei rapporti tra associazioni e istituzioni, anche sportive.

L'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito sociale (Social Network) ha trovato la propria applicazione nell'istituzione dello Sportello del Cittadino su Facebook e dell' App Mobile *Municipium* rispettivamente per le informazioni di pubblica utilità e per le segnalazioni dei cittadini.

Il confronto con gli stakeholder consentirà di promuovere, all'interno della struttura comunale, la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi pienamente orientati al cittadino ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e comprendere, mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili.

### ***Iniziative di comunicazione della trasparenza***

#### **Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati**

##### Social Network

Nelle pagine Facebook, Twitter e Google+ verrà attuata una campagna informativa volta a informare i cittadini dei dati e dei contenuti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune di Alassio.

##### Giornate della Trasparenza

Le Giornate della Trasparenza, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e dalle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Piano Anticorruzione e sul Ciclo della Performance a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder).

Considerato lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance, costituiscono l'occasione per condividere *best practices*, esperienze e i risultati della valutazione del "clima" lavorativo, del livello dell'organizzazione del lavoro, oltre che del grado di condivisione del sistema di valutazione (in stretta collaborazione con il lavoro svolto dagli organismi di valutazione interni).